

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

---

ORIGINALE

N. 44

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:**

**Approvazione schema di convenzione con Comune di Caraglio per utilizzo a tempo parziale di personale**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sei**, del mese di **aprile**, alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Assessore	Giust.
		Totale Presenti: 2
		Totale Assenti: 1

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che

- con propria precedente deliberazione n. 112 del 17/11/2017 con la quale, per poter garantire la continuità dei servizi indispensabili, infungibili ed essenziali nell'Area Tecnica la cui Responsabile è assente dal servizio dal mese di novembre 2017 per gravi motivi personali, si stabiliva di provvedere alla sua momentanea sostituzione con personale in organico presso altro Comune (Caraglio) tramite svolgimento di attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per un numero limitato di tempo di impiego (n. 8,5 ore settimanali) e sino al rientro in servizio nel 2018 della stessa dipendente in organico;
- le risorse per impiego flessibile di personale disponibili in bilancio nei limiti di cui all'art.9 comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78 sono in fase di esaurimento senza che sia prevedibile un imminente rientro in servizio della stessa dipendente;
- con deliberazioni di G.C. n. 121 del 20/12/2017 e n. 38 del 28/03/2018 è stato approvato e poi da ultimo aggiornato, in conformità alle predette disposizioni di legge, il piano triennale 2018/2020 di fabbisogno di personale dell'Ente prevedendo, tra l'altro, a fronte dei posti nell'Area Tecnica resisi vacante per scioglimento di precedente accordo convenzionale nel 2015 e temporaneamente scoperto per la predetta assenza dal servizio, una riorganizzazione della stessa Area comunale, interessata dalle predette oggettive problematiche ed esigenze operative, anche e livello di posizioni organizzative con la suddivisione in due settori, Urbanistica e Lavori Pubblici, da assegnare, a seguito della sospensione della responsabilità unica sinora affidata al dipendente assente dal servizio per gravi motivi personali, a due diversi responsabili tramite accordi di impiego parziale di personale di altri Enti da definire con:
  - \* l'Unione Montana Valle Stura mediante accordo convenzionale ex art. 14 CCNL 22/01/2004 con impiego al 25% del tempo di lavoro con decorrenza dal 01.05.2018 di un dipendente istruttore direttivo tecnico di categoria D cui conferire la responsabilità di posizione organizzativa dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici;
  - \* il Comune di Caraglio mediante, con decorrenza dal 01.05.2018, ulteriore accordo convenzionale ex art. 14 CCNL 22/01/2004 con impiego al 14% del tempo di lavoro dello stesso dipendente istruttore direttivo tecnico di categoria D già sinora temporaneamente impiegato tramite attività lavorativa flessibile extra orario di lavoro (ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311), cui conferire la responsabilità di posizione organizzativa dell'Area Tecnica Settore Urbanistica per un periodo limitato dal 1 maggio al 30 settembre del corrente anno;
- con nota Prot. n. 1823 in data 22.03.2018 si è richiesto al Comune di Caraglio di voler esaminare la possibilità di distaccare dal mese di maggio 2018 sino al mese di dicembre 2018 il proprio dipendente istruttore direttivo tecnico, Pellegrino Bruno, presso questo Comune in sostituzione della predetta dipendente addetto all'Ufficio Tecnico assente dal servizio, tramite accordo convenzionale per una quota del 16% dell'orario di lavoro;
- con deliberazione di G.C. n. 65 del 22.03.2018 il Comune di Caraglio ha accolto favorevolmente tale richiesta proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione e limitando, per proprie esigenze operative, ad una quota del 14% dell'orario di lavoro (circa 5 ore settimanali) di tale dipendente ed al periodo dal 1 maggio sino al 30 settembre 2018 la durata di tale accordo convenzionale;

**RICHIAMATO** l'art 30 comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 che prevede da parte delle pubbliche amministrazioni la possibilità di utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;

**VISTO** l'art. 14 del CCNL Regione Enti Locali in data 22/01/2004 che prevede l'utilizzo di personale in convenzione tra più enti;

**DATO ATTO** che il Sig. Pellegrino Bruno si è dichiarato disponibile ad assumere tale incarico ai sensi della precitata normativa;

**DATO** atto che tale impiego parziale di personale deve essere regolamentato da apposito convenzione che definisca, oltre ai tempi ed orari di lavoro, la ripartizione degli oneri finanziari e gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

**PRECISATO** a tal riguardo che il predetto dipendente verrà incaricato presso questo Comune di responsabilità di area organizzativa con conseguente riproporzionamento dei relativi indennità di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi degli artt. 11 CCNL 31.03.1999, 14 CCNL 22.01.2004 e 17 della ipotesi di CCNL 21.02.2018 in fase di definitiva autorizzazione, della cui definizione e dei cui costi si farà carico direttamente questo stesso Comune, così come del rimborso delle spese per l'utilizzo di mezzo proprio da parte del dipendente per raggiungere questa ulteriore sede di lavoro;

**DATO ATTO** che non esistono allo stato situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i Comuni di Caraglio e Vignolo e le prestazioni lavorative del dipendente;

**DATO ATTO** che la prestazione lavorativa svolta dal suddetto dipendente presso il predetto Comune non pregiudica il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

con deliberazione di G.C. n. 97 del 15/11/2017 veniva da ultimo formalmente verificata l'assenza di condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

nell'esercizio 2017 rispetto al triennio 2011/2013 il costo del personale ha subito complessivamente una ulteriore riduzione del 12,75% a livello di impegni di spesa e del 11,39% a livello di pagamenti di cassa, come certificato con delibera G.C. n. 24 del 14/03/2018, dopo i favorevoli risultati già ottenuti negli esercizi precedenti (-6,34% e -4,70% nel 2016);

nell'esercizio 2017 il costo del personale è stato pari al 24,34% delle spese correnti (27,26% nel 2016);

nell'esercizio 2016 la spesa per il personale è risultata pari al 23,48% della media delle entrate correnti del triennio 2014/2016, e nell'esercizio 2017 al 22,87% (21,86% con riferimento al costo netto del personale) della stessa media per il triennio 2015/2017 (dati rilevati dal preconsuntivo e confermati dal rendiconto 2017 in corso di approvazione);

il numero ed il costo di tale utilizzo convenzionato di personale è comunque contenuto nel 100% della spesa relativa alle cessazioni di personale avvenute nell'esercizio 2017, oltre alla quota residua di risorse relative all'ultimo triennio 2014/2016 non utilizzate per nuove assunzioni, come verificabile nella tabella "C" allegata alla precitata deliberazione di G.C. n. 38 del 28/03/2018;

il rapporto personale/popolazione è attualmente per questo Comune pari ad un dipendente ogni 364,83 abitanti e quindi nettamente inferiore al rapporto limite stabilito per pari classe demografica con D.M.I. in data 10/04/2017 (1/142);

il costo di tale utilizzo convenzionato di personale e delle altre due assunzioni, tutte a tempo parziale, previste per il 2018 nel predetto piano triennale, consente in ogni caso un ampio contenimento delle spese di personale nell'esercizio 2018 rispetto al valore medio di tale spesa nel triennio 2011/2013 (art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 27/12/2006 n. 296), come certificato con apposito provvedimento della G.C. n. 20 del 19/02/2014 e come già verificato per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 con deliberazione di G.C. n. 112 del 30.10.2015, n. 52 del 15.04.2016 e n. 41 del 07.04.2017 e per l'esercizio 2017 in base alle risultanze del preconsuntivo;

con deliberazione di G.C. n. 129 del 23/12/2015 è stato approvato il piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del D. L.vo 11/04/2006 n. 198 per il triennio 2016/2018;

i tempi medi di pagamenti registrati da questo Comune ai sensi dell'art. 41 del D.L. 24.04.2014 n. 66 sono stati pari a - 3,13 nell'esercizio 2016 e + 1,43 giorni nel 2017, notevolmente inferiori al limite di 60 giorni stabilito dalla legge;

questo Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 D.L.vo 267/2000;

questo Comune ha certificato nei termini il rispetto del patto di stabilità interno, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e delle prescrizioni in materia di saldo di competenza per gli anni 2016 e 2017; questo Comune non risulta beneficiario di spazi finanziari concessi tramite intese o patti di solidarietà ed assoggettati a trasmissione di informazioni ex art. 1 comma 528 della Legge 232/2016 e del D.P.C.M. n. 21 del 21/02/2017;

questo Comune ha approvato nei termini di legge il proprio bilancio 2018/2020 ed il rendiconto 2016, rispettando altresì il termine di trenta giorni per il relativo invio alla banca dati di cui all'art. 13 della legge 196/2009, ed ha rinviato al 2018 la prima adozione del bilancio consolidato, ai sensi di legge;

questo Comune ha approvato con deliberazioni di G.C. n. 76 del 15/10/2011, n. 107 del 15/10/2013, n. 121 del 31/12/2014 e n. 128 del 29/12/2017 i criteri per la valutazione e misurazione della performance redatti congiuntamente all'Organismo di valutazione;

la vigente programmazione/piano triennale di fabbisogno di personale è coerente con i piani esecutivo di gestione, degli obiettivi e della performance per il corrente triennio 2018/2020 approvati con deliberazioni di G.C. n. 1 del 12/01/2018;

la vigente dotazione organica è a norma con le prescrizioni stabilite dalla Legge 12/03/1999 n. 68 in materia di diritti ai lavoratori disabili;

la spesa relativa alla presente procedura di assunzione di personale è prevista nel bilancio 2018 dell'Ente alla Missione 01 Programma 06 (cap. 560/560/1, 560/560/2 e 620/560/6);

**PRESO ATTO** dell'imprevedibilità ed urgenza di provvedere alla predetta parziale e temporanea sostituzione di posto scoperto in organico al fine di garantire un servizio infungibile ed essenziale che diversamente risulterebbe in buona parte interrotto in un periodo di particolari problematiche e necessità, con grave danno per l'utenza e le finanze comunali;

**VISTA** l'allegata bozza di accordo convenzionale disciplinante il predetto utilizzo associato di personale;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli e l'attestazione di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il D.L.vo 30/03/2001 n. 165;

**VISTO** il D. L.vo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 27/12/2006 e n. 296 e dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è comunque contenuta nei limiti dallo stesso definiti;

**DATO ATTO** che questo Comune con popolazione residente di n. 2583 abitanti non versa in condizioni strutturalmente deficitarie non rientrando in alcuno dei parametri di definizione a tal fine stabiliti con Decreto Ministeriale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di Legge in forma palese

#### DELIBERA

1. Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, alle condizioni esposte in premessa, la proposta condivisa dal Comune di Caraglio di gestione associata temporanea e parziale dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica, limitatamente al solo dipendente di tale Ente Pellegrino Bruno Istruttore Tecnico Direttivo Categoria D;
3. Di stabilire che il predetto impiego temporaneo di personale avrà decorrenza dal 01/05/2018 ed una durata massima sino al 30/09/2018 e verrà regolamentata tramite apposito accordo

convenzionale con il Comune di Caraglio da stipulare ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del CCNL Regioni Enti Locali in data 22/01/2014 con una previsione di prestazione lavorativa presso questo Ente di una quota del 14% dell'orario di lavoro (circa 5 ore settimanali) del predetto dipendente;

4. Di approvare a tal fine l'allegato schema di convenzione regolamentante il predetto utilizzo associato temporaneo di personale da stipulare con il Comune di Caraglio;
5. Di dare atto che la spesa relativa all'utilizzo parziale convenzionato alle dipendenze di questo Comune del predetto dipendente del Comune di Caraglio Pellegrino Bruno con decorrenza dal 1/5/2018 è già stata prevista nel Bilancio dell'esercizio 2018 alla Missione 1 Programma 6 capitoli 560/560/1, 560/560/2 e 620/560/6;
6. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tale convenzione e di incaricare il Responsabile del Servizio Personale dei conseguenti adempimenti;
7. Di dichiarare la presente deliberazione con successiva , separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
BERNARDI DANILO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **13/04/2018** al **28/04/2018** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **13/04/2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **13/04/2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 D.L.vo. 267/2000 con lettera prot.n. in data 13/04/2018
- Alla Prefettura di CUNEO ai sensi dell'art.135, comma 2, D.L.vo. 267/2000

-----  
**E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-apr-2018**

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---